



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Alessandro Leproux .....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta .....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato [Estensore]

nella seduta del 21/01/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

In data 16.04.2010 il ricorrente chiedeva alla propria Banca di chiudere il conto corrente di corrispondenza previo calcolo degli interessi anatocistici (in via interpretativa chiedendone, allora, lo storno).

Rispondeva la Banca, con missiva datata 17 maggio 2010 ma inviata in data 05.07.2010, di non poter accogliere la richiesta formulata in quanto: (i) dal 1.07.2000, conformemente a quanto previsto nella delibera CICR 09.02.2000, aveva applicato la medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi; (ii) per il periodo precedente il relativo diritto si era ormai prescritto.

Con ricorso depositato in data 3.08.2010, il ricorrente chiede l'intervento dell'Arbitro Bancario Finanziario *"per la soluzione stragiudiziale della controversia nell'intento di poter giungere alla chiusura del conto di cui trattasi previo il richiesto ricalcolo sia degli interessi che delle commissioni di massimo scoperto"*.

Regolarmente costituitasi, la Banca resistente evidenzia:

- a) l'improcedibilità per la parte relativa alle operazioni di capitalizzazione degli interessi antecedenti al 1° gennaio 2007;
  - b) l'improcedibilità del ricorso per la parte relativa alla commissione di massimo scoperto in quanto tale contestazione non era presente nel reclamo del 16.04.2010;
  - c) l'assoluta correttezza del proprio operato per quanto concerne la capitalizzazione degli interessi a far data dal 1.07.2000, poiché ha operato secondo le direttive della Delibera CICR 09.02.2000;
  - d) l'intervenuta prescrizione decennale per quanto riguarda le operazioni di contabilizzazione intervenute prima del 1.07.2000;
  - e) l'intervenuta chiusura del conto corrente di parte resistente, con decorrenza 04.08.2010 e senza oneri a carico del correntista;
- chiedendo che la domanda venga dichiarata parzialmente irricevibile e, in subordine, respinta nel merito in quanto infondata e indeterminata nella sua entità.

### **Diritto**

Il ricorso non merita accoglimento e per le ragioni che seguono.

In via pregiudiziale, il Collegio – coerentemente con l'orientamento già espresso (cfr. Collegio di Milano, Decisione n. 1024/10 nonché Collegio di Napoli, Decisione n. 618/10) – rileva come la domanda relativa alla commissione di massimo scoperto sia irricevibile in quanto carente del requisito della preliminare contestazione all'intermediario mediante formale Reclamo; nel senso indicato, chiaramente:

- a) l'art. 4, comma 1, della Delibera del CICR n° 275 del 29 luglio 2008 (recante la disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), ai sensi della quale: "Il ricorso è preceduto da un reclamo all'intermediario, anche qualora quest'ultimo abbia promosso forme di composizione delle controversie basate su accordi con le associazioni dei consumatori";
- b) la Sez. VI, par. 1, delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ai sensi della quale "(...) L'espletamento della fase di reclamo presso l'intermediario costituisce (...) condizione preliminare e necessaria per adire l'Arbitro Bancario Finanziario".

Sempre in via pregiudiziale, per quanto concerne la lamentata improcedibilità per la parte relativa alle operazioni di capitalizzazione degli interessi antecedenti al 1° gennaio 2007, il Collegio evidenzia quanto segue.

Secondo il par. 4, cpv. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 (sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari), "Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007".

L'orientamento, ormai consolidatosi, di questo Collegio è quello che non sia di ostacolo la circostanza per cui, a norma delle disposizioni appena richiamate, non possono essere sottoposte all'Arbitro Bancario Finanziario le controversie relative ad operazioni e comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007 quando oggetto del ricorso verta su operazioni poste in essere e concluse in epoca antecedente alla data suddetta ma che non abbiano esaurito i propri effetti (Collegio di Roma, Decisione n. 901/2010).

Trattasi allora di vedere se l'operazione di capitalizzazione degli interessi su conto corrente possa essere considerata azione che esaurisca il proprio effetto (eventualmente illegittimo) nell'istante della sua annotazione o meno.

Ritiene il Collegio che l'effetto sia, appunto, istantaneo, dal che possano essere messi in discussione solo le operazioni di capitalizzazione intervenute dopo il 1 gennaio 2007. Per mero tuziorismo si evidenzia che la questione in nulla si sovrappone con quella della prescrizione dell'azione, istituto quest'ultimo che in tema di operazioni sul conto corrente bancario presenta profili di particolare complessità. Gli è, infatti, che una cosa è la competenza temporale di questo Collegio altro l'estinzione dell'azione a tutela del diritto da parte del titolare per suo comportamento omissivo.

Statuita, allora, l'irricevibilità del ricorso per quanto concerne le operazioni di capitalizzazione degli interessi effettuate precedentemente al primo gennaio 2007, la questione dell'intervenuta prescrizione per le operazioni di capitalizzazione precedenti l'entrata in vigore della Delibera CICR 09.02.2000 rimane assorbita.

Successivamente al primo gennaio 2007, dichiara la Banca – dichiarazione poi supportata da documentazione in atti – di aver eseguito la capitalizzazione in conformità alla, più volte, richiamata, Delibera CICR 09.02.2000, senza che sul punto parte ricorrente abbia sollevato contestazione alcuna.

Infine, e per quanto concerne la chiusura del conto corrente, questo è stato chiuso, senza spese per il correntista, dal che risulta – sul punto – cessata la materia del contendere.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 490 del 11 marzo 2011

**P.Q.M.**

**Il Collegio respinge il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE